

40936-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Giovanni Conti - Presidente -
Giorgio Fidelbo - Relatore -
Stefano Mogini
Pierluigi Di Stefano
Ersilia Calvanese

Sent. n. sez. 907

PU- 08/06/2017

R.G.N. 5405/17

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), nato il (omissis)

avverso la sentenza del 13/03/2014 emessa dalla Corte d'appello di Ancona;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale per la
Lori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 agosto 2013 dal Tribunale di quella stessa città a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di (omissis), dichiarava non doversi procedere in relazione al reato di lesioni personali

limitatamente a quelle commesse in danno dei figli minori per mancanza di querela (capo C), esclusa la contestata aggravante, confermando nel resto la responsabilità dell'imputato per i reati di maltrattamenti della moglie e dei figli (capo A) e di lesioni personali in danno della moglie (capo C), nonché per i reati di resistenza e lesioni commessi ai danni degli assistenti (omissis) e (omissis) (capi D e E), intervenuti presso l'abitazione della famiglia (omissis) per sedare la lite in corso, rideterminando la pena.

2. L'avvocato (omissis) difensore dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione.

2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa dell'imputato, impedito legittimamente a comparire all'udienza del 13 marzo 2014 davanti alla Corte d'appello come da certificazione medica prodotta, non presa in alcuna considerazione dai giudici, che hanno disposto la prosecuzione del processo, così dando luogo alla nullità ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo censura la sentenza per avere ritenuto sussistente il reato di maltrattamenti, in assenza di condotte reiterate di violenza o minaccia: in realtà sarebbe dimostrato solo il violento litigio verificatosi il (omissis), mentre gli altri episodi riferiti dal coniuge non sarebbero stati dimostrati, mancando i necessari riscontri.

2.3. Con il terzo motivo contesta la decisione in relazione al reato di lesioni personali procurate al coniuge, (omissis), rilevando che non sarebbe derivata alcuna malattia, ma potendosi al limite configurare il reato di percosse.

2.4. Con il quarto motivo censura la ritenuta responsabilità per i reati di resistenza e lesioni personali nei confronti degli agenti intervenuti sul posto.

2.5. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la sentenza concesso la conversione della pena detentiva in semidetenzione o in libertà controllata ovvero in pena pecuniaria.

2.6. Con il sesto motivo lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato.



Il certificato medico prodotto all'udienza del 13 marzo 2014 si limitava ad indicare che l'imputato era affetto da «lombo sciatalgia», diagnosi che i giudici, nell'ordinanza con cui hanno respinto la richiesta di rinvio, hanno ritenuto del tutto generica, in quanto non conteneva alcun riferimento alla natura assoluta dell'impedimento causato da tale patologia. Si tratta di una motivazione del tutto coerente, in presenza di una certificazione inadeguata ad accertare la sussistenza di un impedimento assoluto a partecipare all'udienza.

2. Del tutto infondato anche il terzo motivo, in quanto anche un solo giorno di prognosi - come nel caso in esame - può configurare una malattia e integrare il reato di lesioni.

3. Infondato è anche il quarto motivo, dal momento che la sentenza ha ampiamente motivato in ordine ai reati di resistenza e lesioni personali ai danni degli agenti intervenuti (pag. 11).

4. E' invece fondato il secondo motivo.

Il reato di maltrattamenti è stato ritenuto sussistente, in sede di giudizio abbreviato, solo in base alla denuncia-querela presentata dalla moglie il 29.8.2013, il giorno successivo all'ultimo litigio. Prescindendo dal rilievo che, in questo modo, non è stato possibile valutare l'attendibilità della persona offesa, accertamento particolarmente rilevante in un reato abituale e nell'ambito di un rapporto di coppia, occorre evidenziare come dalla sentenza non emergano sicuri elementi di prova, anche a riscontro di quanto denunciato nella querela dalla (omissis), circa una condotta abitualmente violenta ai danni del coniuge e dei figli minori. Il reato di maltrattamenti in famiglia è necessariamente abituale e si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma che acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo. Pertanto, il reato in esame si perfeziona solo se si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitudine.

Nel caso in esame, così come rappresentato nella stessa sentenza, non emerge tale fondamentale requisito, potendo ritenersi, anche in base a quanto riportato circa il contenuto della querela della (omissis), che si sia trattato di litigi, per quanto violenti, causati da situazioni specifiche all'interno della coppia, condotte integranti altri reati, tutti caratterizzati da atteggiamenti violenti, ma che allo stato non dimostrano che l'imputato abbia creato una sistema di vita improntato alla sistematica vessazione dei propri familiari, non potendosi escludere che si sia trattato di azioni isolate, comunque non caratterizzate da quell'abitudine richiesta dalla norma incriminatrice contestata.

Il rilevato vizio di motivazione determina l'annullamento della sentenza, limitatamente al capo relativo al reato di maltrattamenti, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per un nuovo giudizio su tale capo.

5. Il disposto annullamento assorbe, allo stato, gli ultimi motivi relativi al trattamento sanzionatorio.

6. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 572 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 08/06/2017

Il Consigliere estensore
Giorgio Fidelbo



Il Presidente
Giovanni Conti

